

NOVITÀ LEGISLATIVE

Lombardia: nuova legge sulle aree idonee FER 2

Abruzzo: disciplina organizza sulle aree idonee per impianti FER 4

NOVITÀ FISCALI

Parco Agrisole: nuove integrazioni al Regolamento Operativo 5

SIMEST rafforza il supporto alle imprese energivore e alle filiere del Made in Italy 6

Conto Energia: dal GSE le opzioni di proroga previste dal DL Bollette 7

Decreto carburanti convertito in legge: quali sono le misure su accise, crediti d'imposta e controlli 8

Tax credit transizione 5.0 con nuove risorse utilizzabile entro il 31 dicembre 2026 9

GIURISPRUDENZA

Rimodulazione degli incentivi e autotutela del GSE: limiti temporali e tutela dell'affidamento 10

Impianti fotovoltaici e PAUR: il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell'iter autorizzativo 12

PAS e impianti eolici fino a 1 MW: il TAR Campania chiarisce gli obblighi istruttori del Comune e i limiti al diniego fondato sulla mancanza di pareri 14

Riesame AIA per impianto a biometano: legittimo il rinnovo senza istruttoria estesa agli enti del procedimento originario 15

Aree idonee ex lege e cabina primaria AT/MT: il TAR Toscana conferma la prevalenza della disciplina statale sulle limitazioni urbanistiche comunali 17

Novità legislative

Lombardia: nuova legge sulle aree idonee FER

Il 12 maggio 2026, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Progetto di Legge n. 175, relativo all'individuazione delle ulteriori aree idonee all'installazione di impianti FER.

L'**articolo 1** individua finalità e struttura della disciplina, chiarendo che la Regione intende perseguire gli obiettivi nazionali di incremento della capacità rinnovabile privilegiando le superfici già urbanizzate o compromesse. La Legge favorisce infatti l'installazione di impianti su coperture, parcheggi, aree industriali, siti produttivi, cave esaurite, discariche chiuse e aree dismesse, mostrando un'inclinazione al riuso territoriale rispetto al consumo di nuovo suolo agricolo. Centrale è inoltre la previsione di una mappatura digitale regionale delle aree idonee e delle superfici agricole occupate dagli impianti destinata a essere pubblicata sul Geoportale regionale e costantemente aggiornata.

L'**articolo 2**, pur recependo il target nazionale di incremento della potenza FER assegnato alla Lombardia entro il 2030, introduce limiti quantitativi all'utilizzo delle superfici agricole. La superficie agricola utilizzata ("SAU") da impianti fotovoltaici e agrivoltaici non potrà superare lo 0,8% a livello regionale, il 3% a livello comunale e il 2% a livello provinciale. Sono previste deroghe soltanto per impianti destinati all'autoconsumo industriale o alle comunità energetiche, con possibilità di elevare la soglia sino al 5% o, per le imprese energivore, fino al 10%. La norma stabilisce inoltre che, una volta raggiunte tali percentuali, le nuove istanze diventano improcedibili e anche i procedimenti pendenti possono subire effetti preclusivi.

L'**articolo 3** fornisce le definizioni rilevanti in materia di procedimenti FER e, tra queste, particolare rilievo assume la definizione di agrivoltaico, costruita in coerenza con le linee guida ministeriali e fondata sulla necessità di garantire la continuità dell'attività agricola e pastorale. La Regione, quindi, non considera sufficiente la mera compresenza tra pannelli e coltivazioni, ma richiede una reale integrazione tra produzione energetica e produzione agricola.

L'**articolo 4** affronta il rapporto tra aree idonee e vincoli ambientali e paesaggistici. La Lombardia chiarisce che la qualificazione di un'area come

idonea non comporta automaticamente l'applicazione delle semplificazioni amministrative previste dal legislatore statale quando il sito ricade in aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali, parchi, siti Natura 2000, aree UNESCO o zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

L'**articolo 5** detta le disposizioni applicabili sull'intero territorio regionale. Da un lato viene eliminato l'esame dell'impatto paesistico per gli impianti realizzati in aree idonee non vincolate; dall'altro vengono introdotti rigorosi requisiti per gli impianti agrivoltaici. Tali impianti devono garantire il mantenimento di almeno l'80% della produzione agricola e devono essere accompagnati da sistemi di monitoraggio relativi alla produttività agricola, al risparmio idrico e agli effetti microclimatici. Qualora, nel corso dei controlli successivi, emerga il mancato rispetto delle soglie produttive, il proponente sarà tenuto a presentare un piano di recupero della produttività agricola.

L'**articolo 6** rappresenta il nucleo centrale della disciplina sulle aree idonee, fornendo una distinzione a seconda della tipologia di impianto di volta in volta in esame. Nello specifico, per il fotovoltaico, vengono considerate idonee principalmente cave esaurite, discariche cessate, aree industriali e terziarie, ambiti di trasformazione urbanistica e aree dismesse non residenziali. Per l'eolico, invece, la Regione privilegia i siti già interessati da impianti esistenti, mostrando un chiaro favore per interventi di *repowering*.

Analoga logica vale per biomasse e idroelettrico, per i quali vengono valorizzati siti industriali, infrastrutture esistenti e corsi d'acqua già utilizzati.

L'**articolo 8** centralizza monitoraggio e controllo attraverso la piattaforma SUER e attribuisce alla Regione poteri sostitutivi in caso di ritardi degli enti locali. L'articolo 9 richiede alla Giunta di trasmettere annualmente dati su procedimenti, potenza autorizzata, SAU occupata, compensazioni territoriali e stato di saturazione dei territori. L'articolo 10 consente ai Comuni di monetizzare parte delle compensazioni ambientali derivanti dagli impianti, destinando le relative risorse a interventi energetici, comunità energetiche o misure sociali.

Infine, l'**articolo 11** disciplina il regime transitorio, prevedendo, da un lato, che i procedimenti già avviati concorrano comunque al calcolo delle soglie SAU e, dall'altro, che i proponenti possano optare per l'applicazione della nuova disciplina sulle aree idonee soltanto qualora non si sia ancora conclusa la verifica di completezza documentale.

 Per saperne di più

Banca dati del Consiglio
Regionale della Lombardia

La L.R. Abruzzo 25 marzo 2025, n. 8 ha introdotto una disciplina organica finalizzata all'individuazione delle aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché alla semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi. La Legge è stata approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 20/1 del 14 marzo 2025, pubblicata nel BURA del 26 marzo 2025 n. 12 e successivamente entrata in vigore il 27 marzo 2025.

La normativa si colloca nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e del D.M. 21 giugno 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, definendo un quadro regionale volto alla classificazione del territorio in relazione all'installazione degli impianti FER.

In particolare, l'**articolo 1** individua tre categorie principali di aree: le superfici e aree idonee, nelle quali è previsto un iter autorizzativo accelerato e semplificato; le superfici e aree non idonee, caratterizzate da incompatibilità con specifiche tipologie di impianti secondo i criteri tecnici richiamati dalla normativa statale e dalle linee guida ministeriali; e le aree ordinarie, ossia quelle non rientranti nelle precedenti categorie, soggette ai regimi amministrativi ordinari di cui al D.Lgs. 190/2024. È inoltre prevista una specifica categoria di aree nelle quali è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, in relazione a determinate zone agricole.

L'**articolo 2** disciplina nel dettaglio le aree idonee, in cui sono inclusi i siti già sede di impianti della medesima fonte, oggetto di interventi di rifacimento o potenziamento entro determinati limiti dimensionali; le aree oggetto di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006; le cave e miniere ripristinate o dismesse, incluse ex discariche, con specifiche condizioni e obblighi di ripristino; le aree industriali e infrastrutturali, comprese quelle ferroviarie, autostradali e aeroportuali; nonché talune aree agricole individuate entro fasce di prossimità a infrastrutture o impianti esistenti. Vengono inoltre incluse, per specifiche tipologie di impianti, ulteriori aree agricole e superfici, tra cui quelle destinate a comunità energetiche rinnovabili o autoconsumo fino a 1 MW, nonché coperture di edifici e parcheggi.

L'**articolo 3** individua invece le aree non idonee, includendo, tra le altre, le aree sottoposte a vincoli paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004, le aree della Rete Natura 2000, le aree naturali protette nazionali e regionali, nonché le aree boscate ai sensi della normativa regionale. La disposizione contempla inoltre ulteriori fattispecie di non idoneità specificamente riferite agli

impianti alimentati da biomasse e biogas, prevedendo distanze minime da zone omogenee A e B e ulteriori criteri di esclusione legati alla destinazione agricola del suolo.

L'**articolo 4** disciplina i regimi amministrativi applicabili agli impianti FER, stabilendo che nelle aree idonee si applicano le procedure semplificate previste dalla normativa statale di riferimento, mentre nelle aree non idonee tali regimi non trovano applicazione. In caso di sovrapposizione tra aree idonee e non idonee, si applica il regime ordinario di autorizzazione di cui al D.Lgs. 190/2024, con prevalenza del criterio di non idoneità nei casi previsti dalla normativa statale o unionale. La norma prevede inoltre la possibilità per i Comuni di introdurre, per interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza fino a 1 MW, compensazioni territoriali in misura non superiore allo 0,2 per cento dei proventi su base annua. Tale previsione è consentita anche per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

L'**articolo 5** disciplina il sistema di monitoraggio regionale, imponendo alla Giunta regionale la trasmissione annuale al Consiglio regionale di una relazione sull'attuazione della legge, comprensiva dei dati relativi alla potenza installata, alle autorizzazioni rilasciate e a quelle in istruttoria, con obbligo di collaborazione informativa in capo ai Comuni e agli altri soggetti coinvolti.

L'**articolo 6** contiene una disciplina transitoria, stabilendo l'inapplicabilità della Legge alle istanze presentate anteriormente al 18 dicembre 2024, salvo facoltà dei proponenti di richiederne l'applicazione.

Per saperne di più

- L.R. 25 marzo 2025, n.8 - Testo vigente
- D. Lgs 199/2021
- D. Lgs 190/2024
- D. Lgs 42/2004

Novità fiscali

Parco Agrisolare: nuove integrazioni al Regolamento Operativo

Lo scorso 19 maggio il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha integrato il Regolamento Operativo dell'**Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"** tramite un apposito decreto, specificando che entro il **30 giugno 2026** dovrà essere **completata la rendicontazione degli interventi**, attestando quindi la piena realizzazione degli interventi o impianti finanziati. Questo passaggio è finalizzato a garantire il **raggiungimento del**

target M2C1-9 del PNRR che prevede l'installazione di almeno 1.550.000 kW di nuova capacità fotovoltaica, evitando rallentamenti e ritardi nell'attuazione della misura che potrebbero poi incidere sull'erogazione delle risorse europee.

L'intervento "Parco Agrisolare" si inserisce nel più ampio obiettivo di riduzione dei consumi energetici del comparto agroalimentare. L'Italia, infatti, figura tra i Paesi europei con i più elevati consumi diretti di energia nel settore della produzione alimentare, preceduta soltanto da Francia e Germania, con un impatto significativo sui costi operativi delle imprese agricole.

In tale contesto, il MASAF, nell'ambito della Missione 2 Componente 1 (M2C1) del PNRR, ha previsto un sostegno agli investimenti destinati alla **realizzazione di impianti fotovoltaici nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**, promuovendo soluzioni che non comportino nuovo consumo di suolo. Il fotovoltaico agricolo rappresenta, infatti, una leva di stabilizzazione dei costi energetici, nonché di riduzione delle emissioni climalteranti, e l'autoproduzione consente alle aziende agricole di ridurre l'esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia.

Entro il 30 giugno 2026 i beneficiari dovranno quindi completare, tramite il **portale del GSE**, la **procedura di richiesta di erogazione** del contributo. Per coloro che, alla medesima data, abbiano ultimato i lavori ma non siano in grado di trasmettere la comunicazione di fine lavori secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento Operativo, è prevista una **procedura alternativa** finalizzata a garantire il contributo al raggiungimento del target M2C1-9 del PNRR e il mantenimento del diritto al contributo in conto capitale. Tale procedura prevede l'invio al Gestore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il completamento dei lavori, corredata dalla documentazione prevista nel paragrafo 8.2.1 del Regolamento Operativo. I soggetti che si avvalgono di questa modalità dovranno comunque completare la procedura di richiesta dell'erogazione attraverso il portale del GSE entro il 31 ottobre 2026.

SIMEST rafforza il supporto alle imprese energivore e alle filiere del Made in Italy

SIMEST, società del Gruppo CDP, ha annunciato l'attivazione di un **nuovo plafond da 800 milioni di euro** destinato a sostenere le imprese italiane colpite dall'aumento dei costi energetici o dalla riduzione del fatturato connessa alla crisi nell'area del Golfo Persico. Questa, infatti, ha causato volatilità dei prezzi di gas e petrolio con conseguenti impatti sui costi energetici delle filiere industriali e rischi sulla continuità degli approvvigionamenti.



Per maggiori dettagli

- Decreto protocollo 19 maggio 2026
- Allegato A - Regolamento Operativo Parco Agrisolare

L'intervento, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rientra nell'ambito della misura "Transizione Digitale ed Ecologica" che prevede finanziamenti agevolati ad un tasso dello 0,3% e incentiva resilienza energetica, efficienza e rafforzamento patrimoniale.

La nuova linea "**Energia per la Competitività Internazionale**" mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale, coinvolgendo non solo le imprese esportatrici ma anche le filiere strategiche del Made in Italy.

La misura è rivolta alle imprese che abbiano registrato un **incremento dei costi energetici** oppure una **contrazione del fatturato pari ad almeno il 10%** a seguito della crisi geopolitica nell'area del Golfo Persico. Le domande potranno essere presentate **dal 25 maggio al 31 dicembre 2026** e tra le principali agevolazioni previste figurano:

- contributi a fondo perduto fino al 30% per le PMI e del 20% per le altre imprese
- finanziamenti fino al 90% per operazioni di rafforzamento patrimoniale
- possibilità di destinare fino a 1,5 milioni di euro a interventi di capitalizzazione e supporto alle controllate
- anticipi fino al 50%
- durata massima dei finanziamenti pari a 8 anni.


Contestualmente, SIMEST ha potenziato anche la misura dedicata alle **imprese energivore**, introducendo condizioni più favorevoli per sostenere la continuità operativa e gli investimenti.

Tra le novità previste:

- contributi a fondo perduto fino al 20%
- esenzione dalla prestazione delle garanzie
- finanziamenti fino al 90% per il rafforzamento patrimoniale
- aumento della quota destinabile alla capitalizzazione delle controllate fino a 1,5 milioni di euro
- anticipo fino al 50%
- durata dei finanziamenti estesa a 8 anni.

Conto Energia: dal GSE le opzioni di proroga previste dal DL Bollette

Il GSE, con comunicato del 18 maggio 2026, ha reso operative le disposizioni introdotte dal Decreto-Legge n. 21/2026 ("DL Bollette"), che consentono ai titolari di **impianti fotovoltaici** incentivati nell'**ambito del I, II, III e IV Conto Energia**, con potenza incentivata superiore a 20 kW e beneficiari di tariffe

 **Per maggiori informazioni**

Fondo 394/81 - Circolare
operativa 4/349/2023

premio fisse non indicizzate ai prezzi di mercato, di **estendere su base volontaria** la durata delle relative **convenzioni** in scadenza a partire dal 1° gennaio 2029.

L'adesione all'iniziativa può essere effettuata tramite il portale "**Estendi Convenzione CE**", disponibile nell'Area Clienti del GSE dal 18 al 31 maggio 2026. Gli operatori possono scegliere tra due opzioni:

- una **proroga di 3 mesi (90 giorni)** del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 15% della tariffa premio spettante nel periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027
- una **proroga di 6 mesi (180 giorni)** con una riduzione del 30% della tariffa premio spettante nel periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.

La misura si inserisce nel quadro degli interventi volti a contenere il costo delle bollette elettriche, attraverso la riduzione della componente ASOS, e a garantire una maggiore sostenibilità delle politiche di sostegno alle energie rinnovabili e alle imprese.

L'adesione alla proroga attribuisce inoltre un **diritto di precedenza** nell'accesso al futuro meccanismo di **phase out** previsto dal DL Bollette, la cui **richiesta** potrà essere **presentata**, sempre su base volontaria, **entro il 30 settembre 2026** secondo le modalità che saranno successivamente definite dal GSE.

Decreto Carburanti convertito in legge: quali sono le misure su accise, crediti d'imposta e controlli

Con l'approvazione definitiva da parte della Camera del 12 maggio 2026, è stato **convertito in legge il D.L. n. 33/2026 ("Decreto Carburanti")**, senza modifiche sostanziali rispetto al testo originario. Il provvedimento conferma il pacchetto di misure adottate per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi sui settori maggiormente esposti alle oscillazioni dei mercati energetici.

Tra gli interventi di maggiore rilievo figura il **credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto** per la maggiore spesa sostenuta nell'acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto ai prezzi registrati nel mese di febbraio. In particolare, il contributo:

- è riconosciuto nel **limite complessivo di 100 milioni di euro** per l'anno 2026
- è **utilizzabile** esclusivamente in compensazione **entro il 31 dicembre 2026**

 **Per saperne di più**

Conto Energia - Portale online
per estendere la convenzione

- **non concorre** alla formazione del reddito d'impresa né della **base imponibile IRAP**
- **non rileva** ai fini del calcolo dei **limiti di deducibilità degli interessi passivi** e degli **altri componenti negativi di reddito**
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il beneficio complessivo non ecceda il costo effettivamente sostenuto.

Il contributo è riconosciuto alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto di merci, ivi incluse le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto terzi, le imprese in possesso di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa UE per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta è demandata a un decreto interministeriale che dovrà stabilire, in particolare, le modalità di verifica delle condizioni di accesso, le procedure di concessione del beneficio anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa, nonché la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e le modalità di effettuazione dei controlli.

A supporto del settore dell'autotrasporto, il provvedimento prevede altresì che, **fino al 30 giugno 2026**, l'**aggiornamento dei valori** indicativi di riferimento dei **costi** di esercizio relativi alla **componente carburante** avvenga con cadenza mensile, al fine di riflettere più tempestivamente le variazioni dei prezzi del gasolio.

Tax credit transizione 5.0 con nuove risorse utilizzabile entro il 31 dicembre 2026

Con la **conversione in legge del DL 38/2026** (L. 88/2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio ed entrata in vigore il 23 maggio, vengono **confermate le misure a favore** delle imprese che avevano presentato le comunicazioni preventive per il **credito d'imposta Transizione 5.0** senza ottenere l'assegnazione delle risorse per esaurimento dei fondi disponibili.

Le disposizioni originariamente introdotte dal DL 42/2026 sono state infatti integralmente recepite nel testo del decreto fiscale, che diventa così il riferimento normativo unico.

La norma riconosce per il 2026 un **nuovo credito d'imposta pari all'89,77%** del beneficio richiesto dalle imprese ammesse sotto il profilo tecnico dal GSE

 **Leggi di più**

D.L. 33/2026

ma rimaste escluse per mancanza di risorse. L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni strumentali 4.0** e le **spese di formazione connesse alla Transizione 5.0**, entro un plafond complessivo di 1,3 miliardi di euro.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite **modello F24**, con **codice tributo 7079**, senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni. L'utilizzo deve avvenire **entro il 31 dicembre 2026** e, diversamente dal credito Transizione 5.0 ordinario, l'eventuale quota non utilizzata entro tale termine non potrà essere riportata agli anni successivi.

È inoltre confermata la **totale irrilevanza fiscale del beneficio**, che non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP e non rileva ai fini dei limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Tra le novità più rilevanti figura anche l'introduzione di un **contributo** dedicato agli investimenti in **impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinate all'autoconsumo. Il sostegno copre, nei limiti delle risorse disponibili, anche le spese per certificazioni contabili e per le attestazioni necessarie a dimostrare il risparmio energetico e il rispetto del principio DNSH. Anche questo contributo beneficia dell'esclusione dalla tassazione e sarà erogato dal MIMIT sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE.

La conversione del decreto consolida quindi il quadro degli incentivi destinati alle imprese che avevano visto bloccate le richieste di accesso al credito Transizione 5.0, rafforzando al contempo il sostegno agli investimenti in efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile.

Giurisprudenza

Rimodulazione degli incentivi e autotutela del GSE: limiti temporali e tutela dell'affidamento

TAR Lazio, Sez. III, sent. N. 8328/2026

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III-ter, con sentenza n. 8328/2026, pubblicata il 5 maggio 2026, ha esaminato la legittimità della rimodulazione degli incentivi disposta dal GSE a distanza di anni dalla loro concessione.

La controversia trae origine dal caso di una società titolare di un impianto a biogas che, dopo aver ottenuto la qualifica di Impianti Alimentati a Fonti

Rinnovabili (IAFR) e l'accesso alla tariffa onnicomprensiva ai sensi del DM 18 dicembre 2008, aveva stipulato la relativa convenzione con il GSE nel febbraio 2015. A distanza di oltre sei anni dalla stipula della convenzione e oltre otto anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il GSE ha avviato un procedimento di controllo volto alla **rideterminazione della tariffa incentivante**, rilevando che, in sede originaria, non era stata applicata la decurtazione del 6% prevista dall'articolo 30, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, con conseguente rimodulazione peggiorativa della tariffa e richiesta di restituzione degli incentivi già erogati.

La società ha impugnato i provvedimenti deducendo, tra l'altro, la violazione dell'articolo 21-nonies della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 42, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011, sostenendo che l'intervento del GSE dovesse qualificarsi come esercizio di autotutela e che, pertanto, fosse soggetto ai relativi limiti temporali e sostanziali, nonché al necessario bilanciamento con il legittimo affidamento maturato nel tempo. Il GSE ha sostenuto la natura vincolata del proprio intervento, riconducendolo all'esercizio di un potere di controllo volto al ripristino della corretta applicazione della disciplina incentivante, e ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite.

Il TAR ha preliminarmente chiarito che la rideterminazione della tariffa incentivante costituisce un atto autoritativo, idoneo ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del beneficiario, e non può essere qualificata come mera attività esecutiva o contabile. In particolare, il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, il potere esercitato dal GSE integri un'ipotesi di **autotutela decisoria**, atteso che l'intervento è fondato esclusivamente sul riesame dei medesimi presupposti già valutati in sede di ammissione agli incentivi e sulla correzione di un errore originario imputabile allo stesso GSE. Non ricorrono, infatti, né ipotesi di dichiarazioni non veritiere, né inadempimenti del beneficiario, né sopravvenuta carenza dei requisiti, sicché non è configurabile un potere di decadenza ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011.

Alla luce di tale qualificazione, il TAR ha affermato che il potere esercitato deve rispettare i presupposti e i limiti dell'articolo 21-nonies della Legge n. 241/1990, che richiede, tra l'altro, il rispetto di un termine ragionevole e un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità e l'affidamento del privato. Nel caso di specie, tali condizioni non risultano soddisfatte, essendo l'intervento stato adottato a distanza di molti anni dalla concessione degli incentivi e in assenza di una motivazione idonea a giustificare il sacrificio dell'affidamento maturato dalla società.

 **Per maggiori
dettagli**

Tribunale Amministrativo

Regionale per il Lazio

Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale del GSE volta alla restituzione degli incentivi, non potendo quest'ultima fondarsi su un provvedimento dichiarato illegittimo.

Impianti fotovoltaici e PAUR: il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell'iter autorizzativo

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. N. 3611/2026

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 3611/2026, pubblicata l'8 maggio 2026, si è pronunciato in merito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 7.290,00 kWp nel Comune di Mogliano Veneto, confermando integralmente la legittimità dell'operato amministrativo e respingendo l'appello proposto dai proprietari di immobili limitrofi all'area interessata.

La controversia trae origine dall'istanza presentata da una società nel marzo 2022, finalizzata all'**ottenimento del PAUR per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare**, da realizzarsi su un'area agricola di circa dodici ettari.

Nell'ambito del procedimento, la Regione Veneto ha dapprima avviato la verifica di completezza documentale ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, richiedendo alcune integrazioni, per poi dichiarare formalmente completa l'istanza e avviare la fase di valutazione di impatto ambientale (VIA), con conseguente pubblicazione del progetto e consultazione del pubblico. Nel corso di tale fase, il Comune ha espresso reiterati pareri negativi, evidenziando criticità sotto il profilo ambientale e paesaggistico, mentre anche la Soprintendenza ha formulato rilievi in ordine all'impatto visivo dell'intervento. Nonostante tali posizioni, la conferenza di servizi si è conclusa con esito favorevole, sulla base del parere positivo del Comitato tecnico regionale VIA, sia pure subordinando la prosecuzione del procedimento al rispetto di specifiche prescrizioni.

A seguito della conclusione positiva della VIA, la Regione ha quindi rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico, ritenendo complessivamente compatibile l'intervento con il contesto territoriale e ambientale di riferimento. Avverso tale determinazione, i ricorrenti hanno proposto impugnazione dinanzi al TAR Veneto, deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui l'incompletezza originaria della documentazione, l'incompatibilità urbanistica dell'intervento, l'inadeguatezza della valutazione ambientale e la mancata considerazione delle osservazioni formulate dagli enti coinvolti e dai privati. Il giudice di primo

grado ha, tuttavia, respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure sollevate.

In sede di appello, i ricorrenti hanno riproposto le medesime doglianze, insistendo in particolare sulla pretesa incompletezza documentale dell'istanza al momento dell'avvio del procedimento e sulla conseguente illegittima applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa regionale sopravvenuta. Il Consiglio di Stato ha respinto tali argomentazioni, chiarendo la distinzione tra completezza formale della documentazione, rilevante ai fini dell'avvio del procedimento, e adeguatezza della stessa, oggetto della successiva fase istruttoria. In questa prospettiva, il Collegio ha evidenziato come l'amministrazione abbia correttamente ritenuto completa l'istanza ai sensi dell'articolo 27-bis del codice dell'ambiente, potendo le successive richieste di integrazione essere ricondotte alla fisiologica attività istruttoria finalizzata a verificare l'idoneità del progetto sotto il profilo tecnico e sostanziale.

La sentenza affronta inoltre il tema del regime transitorio introdotto dalla normativa regionale in materia di impianti fotovoltaici, escludendone il contrasto con i principi costituzionali e riconoscendo la legittimità della scelta legislativa di **salvaguardare i procedimenti già avviati e formalmente completi**, in funzione della tutela dell'affidamento degli operatori economici. Sotto il profilo urbanistico, il Consiglio di Stato ha ribadito che il PAUR può determinare una **variante implicita agli strumenti di pianificazione**, superando eventuali previsioni contrastanti, anche alla luce dell'interesse pubblico alla promozione delle fonti rinnovabili.

Con riferimento alle censure relative alla VIA, il Collegio ha ritenuto che l'istruttoria svolta sia stata completa e adeguata, escludendo che possano essere sindacate in sede giurisdizionale le valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione in assenza di evidenti vizi di irragionevolezza o travisamento dei fatti. In particolare, è stato chiarito che l'analisi delle alternative progettuali non implica l'obbligo di considerare siti del tutto diversi o non nella disponibilità del proponente, dovendo piuttosto limitarsi a soluzioni ragionevoli e coerenti con le caratteristiche del progetto.

Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittime anche le modifiche progettuali intervenute in corso di procedimento, qualificandole come non sostanziali e tali da non richiedere una nuova fase di consultazione pubblica, in quanto prive di incidenza significativa sugli impatti ambientali già valutati. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è stato integralmente respinto.

PAS e impianti eolici fino a 1MW: il TAR Campania chiarisce gli obblighi istruttori del Comune e i limiti al diniego fondato sulla mancanza di pareri

TAR Campania, Sez. VII, sent. N. 2957/2026

Il TAR Campania, Sez. VII, con sentenza n. 2957/2026, ha accolto il ricorso promosso da una società avverso il Comune di Montefalcone di Val Fortore in relazione ad una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 500 kW.

Nello specifico, la società ricorrente aveva presentato nel febbraio 2024 un'istanza di PAS, successivamente integrata nel marzo 2024, per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio comunale. Con nota del giugno 2024, il Comune aveva ritenuto il progetto non assoggettabile a PAS, sostenendo che all'istanza non fossero stati allegati "autorizzazioni e/o pareri necessari alla realizzazione dell'intervento". La società ha quindi contestato il comportamento dell'amministrazione, deducendo l'**illegittimità del silenzio-inadempimento** e censurando altresì il contenuto della nota comunale. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto specificare quali fossero i pareri mancanti e che, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 28/2011, spettasse all'amministrazione procedente acquisire tali atti d'ufficio oppure indire una conferenza di servizi.

Nel corso del giudizio, il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda relativa al silenzio, essendo nel frattempo intervenuto un provvedimento espresso del Comune, permanendo tuttavia l'interesse della società all'annullamento dell'atto ritenuto lesivo.

Nel merito, il TAR ha ricostruito il quadro applicabile, richiamando l'articolo 6 del D.Lgs. 28/2011, l'articolo 11 della L.R. n. 5/2021, nonché le Linee Guida Regionali approvate con Decreto Dirigenziale n. 1218/2022. La sentenza evidenzia che la Regione Campania ha esteso l'utilizzo della PAS agli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza nominale, fatti salvi i casi in cui siano necessarie autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune.

Il TAR chiarisce tuttavia che la mera necessità di acquisire pareri o atti di assenso di altre amministrazioni non determina automaticamente l'inapplicabilità della PAS. Al contrario, l'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 28/2011 prevede espressamente che qualora tali atti non siano allegati all'istanza, il Comune debba provvedere alla loro acquisizione d'ufficio oppure convocare una conferenza di servizi entro venti giorni dalla presentazione della PAS. In tal senso, la sentenza richiama anche recenti pronunce del Consiglio di Stato, secondo cui il silenzio-assenso non può formarsi in assenza della documentazione necessaria allo



svolgimento dell'istruttoria, ma ciò non esonera l'amministrazione dal corretto esercizio dei propri poteri istruttori.

Con specifico riferimento agli aspetti ambientali, il TAR ha richiamato un parere regionale del 2021 e le Linee Guida ministeriali di cui al D.M. 52/2015, evidenziando che gli impianti eolici di potenza pari a 500 kW non risultano, in via generale, soggetti a VIA, neppure nell'ipotesi più restrittiva derivante dal criterio del cumulo.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto il provvedimento comunale affetto da difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed erronea applicazione della disciplina in materia di PAS, rilevando che il Comune si era limitato a contestare genericamente la mancanza di "autorizzazioni e/o pareri", senza individuare concretamente gli atti mancanti né chiarire perché non potesse essere attivata la conferenza di servizi prevista dalla normativa.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.

Riesame AIA per impianto a biometano: legittimo il rinnovo senza istruttoria estesa agli enti del procedimento originario

TAR Piemonte, Sez. II, sent. N. 923/2026

Il TAR Piemonte, Sez. II, con sentenza n. 923/2026, ha respinto il ricorso promosso da una società agricola e da alcuni soggetti privati contro la Provincia di Biella avente ad oggetto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa ad un impianto per la produzione di biometano nel Comune di Salussola.

La controversia riguardava un impianto autorizzato originariamente nel 2017 e successivamente volturato alla società controinteressata, senza che l'opera fosse stata ancora realizzata. Nel 2022, la Provincia aveva avviato il procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del quale la società proponente aveva presentato alcune modifiche progettuali riguardanti, tra l'altro, la disposizione degli edifici, la capacità della caldaia, il volume dei digestori e le opere di mitigazione ambientale. All'esito della conferenza di servizi, la Provincia di Biella aveva adottato il provvedimento conclusivo favorevole con prescrizioni.

Le ricorrenti hanno impugnato tale determinazione sostenendo, in primo luogo, che la Provincia avrebbe omesso di convocare alla conferenza di servizi alcune amministrazioni già coinvolte nel procedimento originario del 2017, tra cui Vigili del Fuoco, Regione Piemonte, Soprintendenza, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e altri enti competenti. Ad avviso delle ricorrenti, le varianti progettuali introdotte avrebbero infatti richiesto un'istruttoria più ampia e completa.

Per maggiori dettagli

- TAR Campania, Sez. VII, sent. N. 2957/2026
- D. Lgs 28/2011
- Legge regionale 29 giugno 2021, n.5
- Decreto 30 marzo 2015

Il TAR ha tuttavia ritenuto infondata la censura, evidenziando che il procedimento di riesame AIA aveva un **oggetto limitato ai profili ambientali connessi all'aggiornamento tecnologico dell'impianto e all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT)**. Il Collegio ha osservato che la Provincia aveva correttamente coinvolto gli enti effettivamente competenti sugli aspetti oggetto del riesame, mentre altri soggetti, come i Vigili del Fuoco e la Soprintendenza, avevano comunque espresso i rispettivi pareri favorevoli al di fuori della conferenza di servizi.

Con un secondo motivo, le ricorrenti lamentavano la **violazione della fascia di rispetto ferroviario** prevista dall'articolo 49 del d.P.R. 753/1980, sostenendo che la "collinetta" destinata alla mitigazione ambientale ricadesse a distanza inferiore ai 30 metri dalla linea ferroviaria e che, pertanto, fosse necessario acquisire il nulla osta di RFI.

Anche tale doglianza è stata respinta. Il TAR ha rilevato che l'opera di mitigazione era già prevista nel progetto autorizzato nel 2017 e che le modifiche introdotte non comportavano variazioni sostanziali rispetto alla distanza dalla ferrovia, né incidavano sulla sicurezza del traffico ferroviario. Di conseguenza, la Provincia non era tenuta a richiedere un nuovo parere a RFI.

Le ricorrenti contestavano inoltre il mancato rispetto delle distanze minime previste dalla normativa regionale e provinciale in materia di impianti di trattamento rifiuti e tutela dalle emissioni odorigene, richiamando sul punto il Programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti della Provincia di Biella e la delibera della Giunta regionale Piemonte n. 15-2970/2021.

Il TAR ha tuttavia escluso la fondatezza della censura, rilevando, da un lato, che la disciplina provinciale invocata si riferisce agli **impianti di trattamento termico dei rifiuti**, e non quelli destinati alla produzione di biometano mediante digestione anaerobica e compostaggio; dall'altro, che la delibera regionale del 2021 contiene prescrizioni di natura **valutativa e programmatica**. Inoltre, nel caso concreto, i fabbricati agricoli limitrofi non risultavano assimilabili a centri abitati o nuclei urbanizzati con significativa presenza antropica.

Il Collegio ha infine respinto anche la censura relativa al D.M. 28 giugno 2023, n. 309, osservando che linee guida ivi contenute in materia di emissioni odorigene hanno contenuto orientativo e non immediatamente vincolante e che, nel procedimento in esame, la Provincia e ARPA Piemonte avevano svolto un'approfondita istruttoria tecnica sullo studio di impatto odorigeno, richiedendo integrazioni progettuali e concludendo favorevolmente con prescrizioni.



Per maggiori dettagli

- TAR Piemonte, Sez. II, sent. N. 923/2026
- D. Lgs 152/2006
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
- Regione Piemonte

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Piemonte ha ritenuto legittimo il provvedimento provinciale di riesame dell'AIA e ha quindi respinto integralmente il ricorso.

Aree idonee ex lege e cabina primaria AT/MT: il TAR Toscana conferma la prevalenza della disciplina statale sulle limitazioni urbanistiche comunali

TAR Toscana, Sez. IV, sent. N. 199/2026

Il TAR Toscana, Sezione IV, ha accolto il ricorso proposto da una Società contro il diniego opposto dal Comune di Manciano in relazione a una PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola.

La controversia riguardava un progetto localizzato in un'area che la società riteneva **"idonea ex lege"** ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, in quanto situata **entro 500 metri da un impianto industriale**. In particolare, la società sosteneva che il terreno ricadesse nella fascia di prossimità rispetto a una **cabina primaria AT/MT**, qualificabile come "impianto industriale" o "stabilimento" ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006. Il Comune aveva invece negato la possibilità di applicare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), sostenendo che l'intervento fosse incompatibile con il Piano Operativo Comunale (POC) e con le relative Norme Tecniche di Attuazione, che consentivano impianti fotovoltaici soltanto in specifiche zone produttive o in connessione funzionale con attività agricole.

Nel dettaglio, il Comune aveva interpretato le proprie previsioni urbanistiche nel senso di escludere gli impianti fotovoltaici "puri" nelle ordinarie aree agricole, salvo variante urbanistica o collegamento diretto con l'attività agricola. Secondo l'amministrazione comunale, la destinazione agricola dell'area sarebbe stata di per sé sufficiente a giustificare il diniego della PAS e dell'intervento.

Uno dei profili centrali della decisione riguarda proprio la **qualificazione della cabina primaria AT/MT come impianto industriale** ai fini della disciplina sulle aree idonee. Il TAR ha infatti ritenuto che tale infrastruttura integri pienamente la nozione di "impianto industriale" richiamata dall'articolo 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del D.Lgs. 199/2021, evidenziando che si tratta di un **complesso tecnologico stabilmente destinato alla trasformazione dell'energia elettrica e allo svolgimento continuativo di attività tecnico-industriali**.

Secondo il Collegio, la funzione svolta dalla cabina AT/MT non può essere ridotta a una mera infrastruttura accessoria della rete elettrica, ma costituisce una vera e propria attività industriale di trasformazione e gestione dell'energia. Da tale qualificazione deriva che le aree agricole collocate entro il raggio di 500 metri dalla cabina rientrano automaticamente tra le aree idonee *ope legis*

previste dalla normativa statale.


La sentenza assume particolare rilievo poiché amplia in maniera significativa l'interpretazione della nozione di impianto industriale ai fini della *solar belt* introdotta dall'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021.

Il TAR ha chiarito che, la disciplina statale sulle aree idonee prevale sulla pianificazione urbanistica comunale e che le aree agricole ricomprese entro 500 metri da impianti industriali o stabilimenti devono considerarsi idonee *ope legis* ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del d.lgs. 199/2021.

Il TAR ha ulteriormente precisato che il Comune ha erroneamente attribuito prevalenza alle disposizioni del POC rispetto alla normativa statale, utilizzando le regole urbanistiche locali come un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti FER in area agricola. La sentenza chiarisce inoltre che le norme urbanistiche comunali non sono state annullate né considerate illegittime in astratto; ciò che viene censurato è l'uso impeditivo che il Comune ne ha fatto nel caso concreto, ponendole in contrasto con la disciplina nazionale sulle aree idonee e sulla semplificazione autorizzativa.

Il TAR ha accolto anche le censure relative alla PAS. Il Comune aveva sostenuto che la procedura semplificata non fosse applicabile per mancanza di compatibilità urbanistica mentre la società aveva evidenziato che l'impianto, essendo inferiore a 10 MW e localizzato in area idonea ex lege, rientrava pienamente tra gli interventi assoggettabili a PAS ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. 190/2024.

Il Collegio ha condiviso tale impostazione, affermando che il Comune aveva interpretato in maniera eccessivamente restrittiva il regime della PAS e aveva sostanzialmente trasformato il requisito della compatibilità urbanistica in uno strumento per neutralizzare la semplificazione voluta dal legislatore statale.

 **Per maggiori informazioni**

- TAR Toscana, Sez. IV, sent. N. 199/2026
- D. Lgs 199/2021
- D. Lgs 152/2006
- D. Lgs 190/2024

Contatti:

Edoardo Fea - *Partner*

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Giofrè - *Partner*

carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:

- [Energy Release 2.0 e bandi FER 2: novità chiave tra regolamentazione e investimenti nel settore energia](#)
- [Golden Power: novità normative, settori strategici e recenti sviluppi applicativi nel 2026](#)